



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge del 10 marzo 2000, n. 62, recante "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio*", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.L. del 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis;

VISTO il comma 636 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto "*legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 recante "*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, di "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023*" (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 323 del 31.12.2020);

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*";

VISTO il decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*";



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

VISTO il D.M. 1 marzo 2021, n. 47, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2021;

VISTO il decreto dipartimentale 11 marzo 2021, n. 306, riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2021 nello stato di previsione di questo Ministero, ai Direttori Generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento;

VISTA la citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l'art.1 comma 504 che dispone *“In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.”* e comma 505 che prevede *“Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie.”*

VISTO il D.M. del 27 maggio 2021, n.162, registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 2021 al n.2600, con il quale sono definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 1 comma 505;

CONSIDERATO che nello stato di previsione di questo Ministero non sussistono stanziamenti specifici per le spese di competenza per ciascun Ufficio scolastico regionale;

TENUTO CONTO che gli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, esercitano la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie;

RAVVISATA l'opportunità di ricorrere all'applicazione della procedura di spesa delineata ai sensi dell'art. 34 quater della L.196/2009 mediante assegnazione, da parte dell'Amministrazione Centrale, delle somme occorrenti alle spese sopra citate, a favore degli Uffici scolastici regionali, riportate sul capitolo 1477/1;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Dirazione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla ripartizione dello stanziamento sul cap. 1477/1 "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta" iscritto nella missione 22 programma 9 azione 1 a favore degli Uffici Scolastici Regionali per la conseguente erogazione alle scuole paritarie sede degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione di ciascuna Regione;

DECRETA

Art. 1

È disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai sotto elencati Uffici scolastici regionali per le somme a fianco di ciascuno indicate e relative al capitolo 1477/1:

Ufficio Scolastico Regionale	Primo Grado	Secondo Grado
Abruzzo	2.749,85 €	27.804,23 €
Basilicata	- €	1.183,50 €
Calabria	8.674,00 €	42.741,06 €
Campania	33.375,80 €	441.075,16 €
Emilia Romagna	49.176,24 €	58.231,22 €
Friuli	12.758,31 €	13.896,85 €
Lazio	91.679,64 €	264.576,16 €
Liguria	20.448,98 €	19.747,35 €
Lombardia	207.393,67 €	394.890,29 €
Marche	6.126,67 €	47.629,80 €
Molise	- €	- €
Piemonte	55.520,00 €	72.729,00 €
Puglia	7.859,04 €	33.021,61 €
Sardegna	6.141,31 €	23.035,89 €
Sicilia	19.995,20 €	217.545,90 €
Toscana	24.211,36 €	51.516,96 €
Umbria	3.745,34 €	9.024,07 €
Veneto	67.924,63 €	110.560,41 €
Totale	617.780,04 €	1.829.209,46 €



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

Art. 2

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvederanno al riparto in favore delle scuole paritarie sedi degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
Documento firmato digitalmente